

DIREZIONE GENERALE

Cassa Italiana Geometri
Protocollo Generale
cipea 000514487 24/07/2019


Collegi Geometri d'Italia
LORO SEDI
e p.c. ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: adempimenti dichiarativi e contributivi anno 2019 - Proroga dei termini

L'articolo 12-quinques, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ha previsto lo slittamento al 30 settembre 2019 delle scadenze per il versamento delle imposte per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), inizialmente previste ordinariamente per il 1° luglio 2019.

Tale provvedimento interessa tutti i geometri liberi professionisti. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019, ha infatti chiarito che la proroga si applica anche a coloro che adottano/hanno adottato il regime dei contribuenti minimi e dei forfettari.

Poiché la Cassa adotta le scadenze delle imposte quali termini per il versamento della contribuzione dovuta, anche questi ultimi sono automaticamente prorogati, ma al momento l'Agenzia delle Entrate non ha pubblicato uno scadenziario dettagliato. Allo stato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, rimane ferma la facoltà di effettuare il versamento dilazionato di 30 giorni – fino quindi al 30 ottobre 2019 – con l'applicazione della maggiorazione fissa dello 0,40%. In assenza di ulteriori indicazioni, rimarranno altresì confermate le rate residue previste nei mesi di ottobre e novembre con i relativi interessi, secondo il prospetto di seguito riportato:

n. rata	titolari partita IVA				non titolari partita IVA			
	scadenza ordinaria	interessi	scadenza differita con maggiorazione 0,40%	interessi	scadenza ordinaria	interessi	scadenza differita con maggiorazione 0,40%	interessi
1	30/09/2019		30/10/2019		30/09/2019		30/10/2019	
2	16/10/2019	0,18%	18/11/2019	0,18%	30/10/2019	0,33%	02/12/2019	0,33%
3	18/11/2019	0,51%			02/12/2019	0,67%		

I geometri che hanno già provveduto al versamento in un'unica soluzione della contribuzione dovuta non dovranno effettuare alcuna ulteriore operazione, mentre coloro che hanno iniziato il versamento della contribuzione secondo i piani di rateazione previsti prima della proroga dovranno

proseguire con il piano scelto. Sarà infatti cura della Cassa effettuare il rimborso di eventuali oneri accessori eccedenti quelli effettivamente dovuti al termine del piano e comunque entro le prime settimane del 2020, considerata la modesta entità delle somme.

Si segnala, altresì, che lo slittamento delle scadenze al 30 settembre ha effetti anche sulla rateizzazione dei contributi 2019 in 10 rate che potrà essere attivata nell'area riservata del sito web della Cassa, secondo lo scadenziario e le modalità di seguito indicate:

Richiesta		Prima rata	Maggiorazione 0,40%	Numero totale rate
Da	A			
Apertura servizio	20/09/2019	27/09/2019	No	10
21/09/2019	30/09/2019	28/10/2019	No	9
01/10/2019	20/10/2019	28/10/2019	Si	9

Come si può notare, l'eventuale richiesta pervenuta oltre il 20 settembre porterà alla rimodulazione del piano di ammortamento da 10 a 9 rate, in modo da mantenere ferma la scadenza finale del giugno 2020, al fine di evitare la sovrapposizione con i pagamenti della contribuzione 2020.

Coloro che hanno già attivato la rateizzazione dei contributi in 10 rate sul sito web della Cassa, le cui scadenze mensili sono indipendenti dalle scadenze fissate per le imposte, non devono effettuare alcuna operazione. Sarà infatti cura della Cassa ricalcolare il piano di ammortamento senza gli accessori non dovuti.

Infine, si comunica che il termine per la presentazione del modello Redditi 2019 è stato prorogato al 2 dicembre 2019.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si avvisa che è in corso di trasmissione analogo comunicazione agli iscritti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)



Roma, 24 luglio 2019